

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1056

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NAZARIO PAGANO

Modifica all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato

*Presentata il 29 marzo 2023*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a disciplinare in maniera più precisa e adeguata le deroghe al principio della gestione unica del servizio idrico previste dall'articolo 147, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di delinearne meglio gli ambiti di applicazione nonché di recepire le indicazioni che sul tema sono state fornite dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 65 del 29 marzo 2019.

Come noto, la normativa sul servizio idrico è ispirata, in generale e per evidenti ragioni di efficienza complessiva, al principio dell'unicità di gestione per ambiti territoriali ottimali. Accanto ad esso, tuttavia, sono state tradizionalmente previste limitate ipotesi di deroga a beneficio di piccoli e piccolissimi comuni che si trovino in particolari condizioni, anche geografiche, come i comuni montani o i comuni comunque collocati in aree di particolare

pregio ambientale o paesaggistico, per i quali il passaggio alla gestione unica potrebbe non costituire un vantaggio.

Perciò il legislatore, pur indicando in linea generale la necessità di procedere alla concentrazione della gestione del servizio idrico integrato in capo a gestori unitari, ha ritenuto che essa in determinati casi non costituisca la miglior soluzione e che, al contrario, nelle ipotesi di talune piccole e limitate gestioni « storiche » caratterizzate da peculiari elementi di specificità possa essere preferibile che tali gestioni sopravvivano e continuino ad operare in autonomia. Perciò, ferma restando la possibilità per tutti i comuni di aderire alla gestione unica, ha consentito per tali comuni l'opzione per il mantenimento della gestione autonoma.

Ciò ha concretamente comportato che, pur nel contesto del progressivo affidamento di gestioni unitarie all'interno del-

l'ambito territoriale ottimale ovvero di suoi specifici sub ambiti, sono state conservate e tuttora esistono piccole e piccolissime gestioni « storiche » gestite da comuni che hanno scelto di continuare a occuparsi direttamente della risorsa acqua a beneficio delle proprie comunità e in applicazione del principio di sussidiarietà.

Se l'obiettivo generale del legislatore di riconoscere il valore di tali specifiche gestioni comunali e di tutelarle appare in linea di principio chiaro, le modalità attraverso le quali tale obiettivo è stato concretamente perseguito sono risultate meno lineari.

In particolare, si sono succeduti nel tempo, in maniera non sempre coerente e razionale, una pluralità di interventi normativi che hanno omesso, tra l'altro, di disciplinare con la dovuta attenzione i momenti di coordinamento tra i vari regimi normativi che si sono susseguiti nel tempo e le precise modalità operative cui è subordinata l'effettiva prosecuzione delle gestioni comunali in deroga. Ciò ha determinato anche il rischio che, in taluni contesti, l'interpretazione delle disposizioni attualmente vigenti venga effettuata in termini talmente rigidi e formalistici, da finire pressoché per svuotare di significato pratico le facoltà di gestione in deroga, già di per sé estremamente circoscritte e limitate.

Le carenze dei testi normativi hanno comportato il sorgere di un contenzioso nel territorio nazionale del quale è stata chiamata a occuparsi anche la Corte costituzionale che si è espressa con la citata sentenza n. 65 del 2019.

Il perdurare nella prassi di criticità ermeneutiche nonostante l'intervento della Corte costituzionale e, più in generale, l'opportunità di una disciplina più organica e coerente che, a partire dall'integrale recepimento delle indicazioni fornite dalla Corte stessa, disciplini in maniera maggiormente chiara e precisa il mantenimento delle gestioni comunali « storiche » del servizio idrico, a supporto e a tutela della certezza del diritto e, con essa, di tutti i livelli istituzionali coinvolti, sono alla base della presente proposta di legge.

Nel merito, la proposta interviene precisando le condizioni per il mantenimento delle gestioni svolte ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 147 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sia dai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di cui alla lettera *a*) sia dai comuni che possiedono i requisiti di cui alla lettera *b*) del citato comma 2-*bis*.

In particolare:

il nuovo testo della lettera *a*) del comma 2-*bis* dell'articolo 147 mira a recepire integralmente le indicazioni fornite dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 65 del 2019, disponendo che le gestioni dei piccoli comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, già in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006, devono considerarsi salvaguardate anche in assenza di uno specifico assenso degli enti di governo dell'ambito e anche a prescindere da eventuali dinieghi che siano stati nel frattempo oposti. Inoltre, la nuova formulazione della lettera *a*), coerentemente con la dimensione estremamente limitata delle gestioni salvaguardate, riconosce espressamente la possibilità per i piccoli comuni montani di avvalersi, per taluni segmenti della gestione, anche di altri enti locali o di altri gestori. Viene, infine, ribadita la facoltà per i comuni di aderire alle gestioni uniche;

il nuovo testo della lettera *b*) del comma 2-*bis* dall'articolo 147, nel ribadire in linea di principio i presupposti già previsti dalla vigente formulazione normativa, li precisa ulteriormente, adattandoli in particolare alle indicazioni nel frattempo fornite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con riferimento a taluni dei prerequisiti di qualità tecnica stabiliti nell'allegato A annesso alla delibera della medesima Autorità n. 917/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017. Viene quindi previsto uno specifico procedimento in capo all'ente di governo dell'ambito per l'accertamento della sussistenza dei requisiti indicati e lo strumento del silenzio-assenso quale forma di semplificazione procedimentale volta al superamento dell'eventuale inerzia dei medesimi enti di governo dell'ambito;

il nuovo testo del comma 2-ter dall'articolo 147 prevede l'affidamento alla gestione unica delle gestioni comunali che non siano state mantenute ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2-bis;

il nuovo comma 2-quater dall'articolo 147 chiarisce che anche le gestioni auto-

nome svolte ai sensi del comma 2-bis, lettere a) e b), costituiscono parte integrante del servizio idrico regionale e nazionale e della relativa pianificazione, e sono ammesse, direttamente o indirettamente, a beneficiare di tutte le opportunità e i finanziamenti ad esso destinati.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

1. All'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi *2-bis* e *2-ter* sono sostituiti dai seguenti:

« *2-bis*. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale e una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:

*a)* le gestioni del servizio idrico in forma autonoma già istituite alla data di entrata in vigore del presente decreto e ancora in atto al 1° luglio 2022 nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti nell'anno 2022, senza bisogno di specifico assenso e indipendentemente da eventuali dinieghi opposti dagli enti di governo dell'ambito. Si considerano in forma autonoma anche le gestioni in relazione alle quali il comune si avvalga di altri enti locali o gestori per lo svolgimento di specifici segmenti del servizio idrico. Resta ferma la facoltà del comune di optare, in qualunque momento, per l'adesione alla gestione unica;

*b)* le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:

1) approvvigionamento idrico prevalente da fonti qualitativamente pregiate;

2) sorgenti o prelievi da acquiferi ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

3) impegno al conseguimento entro il 31 dicembre 2025 dei prerequisiti di qualità tecnica stabiliti agli articoli 20 e 22 dell'allegato A annesso alla delibera dell'Autorità di regolazione energia, reti e ambiente (ARERA) n. 917/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017.

*2-bis.1.* L'ente di governo dell'ambito territorialmente competente provvede entro il 31 dicembre 2023 all'accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui alla lettera *b)* del comma *2-bis*, ivi compresa la dichiarazione di impegno al conseguimento dei prerequisiti di cui al numero 3). Decorso inutilmente tale termine, la gestione autonoma si intende assentita, ove non espressamente negata. L'ente di governo dell'ambito affianca i comuni nel percorso di progressivo conseguimento dei prerequisiti di qualità tecnica, fornendo l'attività di supporto eventualmente necessaria.

*2-ter.* Entro il 31 marzo 2024, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico le gestioni non fatte salve ai sensi del comma *2-bis*.

*2-quater.* Le gestioni autonome svolte ai sensi del comma *2-bis* costituiscono parte integrante del servizio idrico regionale e nazionale e della relativa pianificazione, e sono ammesse, direttamente o indirettamente, a beneficiare delle opportunità e dei finanziamenti ad esso destinati. L'ente di governo dell'ambito territorialmente competente assicura che anche le gestioni autonome siano ammesse a beneficiare delle risorse nazionali ed europee volte al miglioramento della qualità del servizio, anche al fine di assistere tali gestioni nel progressivo conseguimento dei prerequisiti di qualità tecnica di cui al numero 3) della lettera *b)* del citato comma *2-bis* e comunque per il costante miglioramento della qualità del servizio ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*19PDL0031240\*